

**DIRITTO CANONICO**

**Dio dei padri e Signore di misericordia,  
che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza  
hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto,  
e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto,  
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono  
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,  
perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve,  
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.**

**Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.  
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo;  
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.**

**Màndala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso,  
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.  
Essa tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni  
e mi proteggerà con la sua gloria**

# PERCORSO

## INTRODUZIONE

*Perché un diritto nella Chiesa?*

*COME ERAVAMO... - un po' di storia*

*COME SIAMO: Il diritto attuale: struttura del Codice*

## LIBRO II LA CHIESA È IL POPOLO DI DIO:

La vocazione battesimale e le vocazioni particolari dal punto di vista giuridico: Laici – chierici – religiosi

La Chiesa è “comunione gerarchica: l'autorità nella Chiesa

## LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

La missione storico-escatologica della Chiesa dal punto di vista del diritto: I sacramenti (il Matrimonio e i processi)

## LIBRO VI Disciplinare e punire

Senso e significato del diritto penale nella Chiesa

# NICEA 325 I CONCILIO ECUMENICO

## SIMBOLO DI FEDE

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili ed invisibili. Ed in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio di Dio, generato, unigenito, dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre [secondo i Greci: consustanziale], mediante il quale sono state fatte tutte le cose, sia quelle che sono in cielo, che quelle che sono sulla terra. Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo, si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto e risorse il terzo giorno, salì nei cieli, verrà per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo.



## 20 CANONI

1. Di quelli che si mutilano o permettono questo da parte di altri su se stessi.
2. A coloro che dopo il battesimo sono subito ammessi nel clero.
3. Delle donne che vivono nascostamente con i chierici.
4. Da quanti debba essere consacrato un vescovo.
5. Degli scomunicati: che non siano accolti da altri; e dell'obbligo di tenere i sinodi due volte all'anno.
6. Della precedenza di alcune sedi, dell'impossibilità di essere ordinato vescovo senza il consenso del metropolita.
7. Del vescovo di Gerusalemme.
8. Dei cosiddetti catarì.
9. Di quelli che senza il debito esame sono Promossi al sacerdozio.
10. Di coloro che hanno rinnegato la propria fede durante la Persecuzione e poi sono stati ammessi fra il clero.
11. Di quelli che hanno rinnegato la Propria fede e sono finiti tra i laici.
12. Di coloro che, dopo aver lasciato il mondo, vi sono poi ritornati.
13. Di quelli che in punto di morte chiedono la comunione.
14. Dei catecumeni lapsi.
15. Del clero che si sposta di città in città.
16. Di coloro che non dimorano nelle chiese nelle quali furono eletti.
17. Dei chierici che esercitano l'usura.
18. Che i diaconi non debbano dare l'eucarestia ai presbiteri; e che non devono prender posto avanti a questi.
19. Di quelli che dall'errore di Paolo di Samosata si avvicinano alla chiesa cattolica e delle diaconesse.
20. Che non si debba, nei giorni di domenica e di Pentecoste, pregare in ginocchio.

# TRENTO XIX CONCILIO ECUMENICO

DECRETO

DECRETUM DE  
SS. EUCHARISTIA  
1550-1555

CANONI

CANONES DE  
SS. EUCHARISTIAE  
SACRAMENTO



## VATICANO II XXI CONCILIO ECUMENICO

Questo nuovo **CODICE** potrebbe intendersi come un grande sforzo di **tradurre** in **linguaggio canonistico** questa stessa dottrina, cioè la **ecclesiologia conciliare**. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio "canonistico" l'immagine della chiesa, tuttavia **A QUESTA IMMAGINE IL CODICE DEVE SEMPRE RIFERIRSI**



**complementarità**  
che il **CODICE** presenta in relazione all'insegnamento del concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due costituzioni, dogmatica **Lumen gentium** e pastorale **Gaudium et spes**



Rudolph Sohm

1841-1917

*“L’essenza della Chiesa è spirituale,  
L’essenza del diritto canonico  
è mondana:*




*L’essenza del diritto canonico è  
**in contraddizione**  
con l’essenza del diritto nella Chiesa”.*



DIRITTO  
“CANONICO”  
(cattolico):  
contraddizione?

Y. CONGAR, «**Rudolph Sohm nous  
interroge encore**» RSPT 57 (1973)  
263-294.



Yves Congar, o.p.  
1904-1995

Chiesa dal XVI sec. in poi: si confronta con due realtà:

- **Stati Nazionali**

(autonomia all'interno degli ordinamenti statali anche nella produzione di norme)

- **Riforma Protestante**

(difesa della dimensione visibile della Chiesa, organizzazione gerarchica)

Perciò si sviluppa una autocomprensione di

**"SOCIETAS PERFECTA"**

*(Scuola del Diritto Pubblico Ecclesiastico)*

**Ubi societas, ibi ius**

**Ecclesia est SOCIETAS**

**?**

**Concilio Vaticano II**

**UBI ECCLESIA, IBI IUS**

Punto di Partenza

Ecclesiologia del  
Concilio Vaticano II

Punto di Arrivo

Diritto non separabile  
dall'identità della Chiesa

Legame  
ecclesiologia-cristologia

### LG 8: *analogia non parva*

**CRISTO**, unico mediatore, **ha costituito** sulla terra e incessantemente sostiene la sua **CHIESA** santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale **ORGANISMO VISIBILE**, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, **l'assemblea visibile** e la **comunità spirituale**, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto **UNA SOLA COMPLESSA** realtà risultante di un **duplice elemento, umano e divino**. Per una **ANALOGIA CHE NON È SENZA VALORE**, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile **l'organismo sociale della Chiesa SERVE allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo**

contemplando il MISTERO ECCLESIOLOGICO:  
elemento carismatico ed istituzionale non separabili

**NO DIRITTO CANONICO:**

*riduzionismo ecclesiologicalo*

Chiesa non è solo società carismatica, ma *Popolo di Dio*  
con trama di relazioni di **comunione**



**COMUNIONE :**

*per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma  
una "REALTÀ ORGANICA",  
che richiede una **forma giuridica**  
e che è allo stesso tempo **animata dalla carità**  
(NEP 2)*

Diritto nella chiesa è più che *corpus di leggi*  
volte a tutelare l'ordine sociale:  
è lo *IUS* dei rapporti nel Nuovo popolo di Dio

PAOLO VI:  
diritto ecclesiale è  
**diritto di "comunione"**

**Leggi positive**  
aiuto per i fedeli a realizzare  
e rafforzare la comunione  
con Dio e con i fratelli.


Teso a custodire e promuovere l'unità nella pluralità, perché comunione è "organica": la pluralità di relazioni giuridiche, determinate dalla pluralità di carismi e ministeri, deve trovare la sua regolamentazione nella comunione.



Le norme: un argine?  
Senza norme...



**Le norme:  
lo scheletro?**




**La chiesa  
è VIVA**

## **DIRITTO CANONICO**

SERVE la Chiesa che svolge la sua missione storico-escatologica

Can. 1752 – fine ultimo del diritto canonico:  
*SALUS ANIMARUM*

***“...avendo presente la salvezza delle anime,  
che deve sempre essere nella Chiesa  
legge suprema”.***



Il termine “CANONES”, indicava le norme emanate dai Concili; per estensione fu poi usato anche per le altre norme giuridiche della Chiesa universale, emanate dai pontefici. Al Concilio di Trento il termine fu riservato alle decisioni teologico-dogmatiche. Il termine fu ripreso nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 per indicare i singoli articoli che lo componevano. Tale termine è stato mantenuto anche nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 attualmente in vigore.

PERIODIZZAZIONE STORIA DIRITTO CANONICO

DENOMINAZIONE	PERIODO	TESTO significativo
<b>PRE-GRAZIANEO</b>	Ante 1140*	<i>COLLECTIO DIONYSIANA</i> (Dionisyana-Hadriana)
<b>CLASSICO</b>	1140* - XVI SEC.	<b><i>CORPUS IURIS CANONICI</i></b> ( <i>Decretum Gratianii</i> )
<b>MODERNO</b>	XVI-XIX SEC.	DECRETI CONCILIO TRENTO
<b>CONTEMPORANEO</b>	XX SEC. →	<b><i>CODEX IURIS CANONICI</i></b> (1917.1983)

## Il diritto canonico nel periodo *pregraziano* (Ante 1140)

I-III sec.

**NUOVO TESTAMENTO: LETTERE DI PAOLO, VANGELO, ATTI**

**LETTERATURA APOSTOLICA**  
**(REGOLE MORALI-LITURGICHE-DISCIPLINARI)**  
(Didachè, Traditio Apostolica, Didascalia Apostolorum, ...)

IV-VI sec.

**CANONI CONCILI** (Ecumenici e locali)

**INTERVENTI DEI VESCOVI** (norme locali)

**DECRETALI DEI PAPI** (per l'Occidente)


774

**COLLECTIO DIONSYANA (Hadriana)**  
(liber canonum + liber decretalium)

VII-

**LIBRI PENITENZIALI**  
(Irlanda ed Europa continentale)

## Il diritto canonico nel periodo *classico* (1140-XVI sec.)



## Il diritto canonico nel periodo *moderno* (XVI-XIX sec.)

**CONCILIO  
DI TRENTO  
1545-1563**



1 – Rimane il *Corpus Iuris Canonici*

2 – Si aggiungono i decreti del Concilio

Sacramenti

Gerarchia

Disciplina del clero

3 – Centralizzazione “romana”: diritto canonico diventa “pontificio”

Congregazione del Concilio, Congregazione di *Propaganda Fide*,  
Congregazione dei Riti,

## Il diritto canonico nel periodo *contemporaneo* (XX sec. →)

1804: Code Civil Napoleon

*La Chiesa si interroga: pro e contra di questo "strumento"*



19 marzo 1904  
PIO X costituisce la Commissione per la redazione di un CODEX di diritto canonico




27 maggio 1917  
**BENEDETTO XV promulga il *Codex Iuris Canonici***



25 gennaio 1959  
GIOVANNI XXIII annuncia:  
- apertura del Sinodo di Roma,  
- **apertura del Concilio Vaticano II,**  
- **revisione del Codice di Diritto Canonico**

**CONCILIO VATICANO II 1962-1965**



25 gennaio 1983  
**GIOVANNI PAOLO II promulga il Nuovo *Codex Iuris Canonici***

1° ottobre 1990  
Giovanni Paolo II promulga il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

# **PRINCIPI PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO**

*Approvati dal Sinodo dei Vescovi del 7 ottobre 1967*

- 1. Mantenere l'indole giuridica del Codice.**
2. Assicurare uno stretto coordinamento tra foro esterno e foro interno.
- 3. Equità nell'applicazione e nella legislazione, per far emergere il carattere "pastorale" del diritto della Chiesa**
- 4. Passare dal sistema delle deleghe a quello delle riserve (dalla centralizzazione alla valorizzazione dell'episcopato**
5. Applicare nella Chiesa il principio di sussidiarietà.
- 6. Definire e tutelare in modo idoneo i diritti delle persone; centralità della figura del christifideles**
7. Curare la procedura per la tutela dei diritti soggettivi nella Chiesa nell'amministrazione della giustizia; distinzione chiara tra le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria.
8. Rivedere il principio della permanenza dell'indole territoriale nell'esercizio del governo ecclesiastico (possibili giurisdizioni "personali").
- 9. Mantenere il diritto penale, ma con generale riduzione delle sanzioni canoniche.**
- 10. Raccordare la struttura sistematica del nuovo codice ai suoi contenuti.**

# Struttura Codice Diritto Canonico 1917

(ispirata alle *Institutiones* di Gaio, testo didattico del diritto romano)

## INSTITUTIONES di Gaio (168-180 d.C.)

I parte - PERSONAE - *Ius quod ad personas pertinet*

II parte - RES - *Ius quod ad res pertinet*

III parte - ACTIONES - *Ius quod ad obligationes pertinet*



GAIO

## CODEX IURIS CANONICI 1917 (5 libri)


I - NORMAE GENERALES

II - DE PERSONIS (norme su chierici e religiosi)

III - DE REBUS (norme su sacramenti, beni temporali, magistero, etc.)


IV - DE PROCESSIBUS (norme su i processi)

V - DE DELICTIS ET PENIS



Benedetto XV

Pio X



# **CODICE DI DIRITTO CANONICO 1983**

**Libro I – NORME GENERALI**

**Libro II – IL POPOLO DI DIO**

**Libro III – LA FUNZIONE DI INSEGNARE NELLA CHIESA**

**Libro IV – LA FUNZIONE DI SANTIFICARE NELLA CHIESA**

**Libro V – I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA**

**Libro VI – LE SANZIONI NELLA CHIESA**

**Libro VII – I PROCESSI**

**Tradizione  
ALESSANDRINA**

1 – COPTA – patr.

2 – ETIOPE – metrop.

**Tradizione  
ANTIOCHENA**

1 – MARONITA – patr.

2 – SIRIACA – patr.

3 - SIRO-MALANKARESE – arciv. magg.

**Tradizione  
ARMENA**

1 – ARMENA – patr.

**Tradizione  
CALDEA**

1 – CALDEA – patr.

2 - SIRO-MALABARESE – arciv. magg.

**Tradizione  
COSTANTINOPOLITANA**

1 – MELKITA – patr.

2 – UKRAINA – arciv.

3 – RUMENA – arciv.

4 – SLOVACCA – metrop.

5 – RUTENA – metrop.

6 - ITALO-ALBANESE

7 - ALBANESE

8 - BULGARA

9 - UNGHERESE

[13](ex) JUGOSLAVA

10 - GRECA

11 - BIELORUSSA

12 - RUSSA

Croata (13)

Serbia –Montenegro (14)

Macedone (15)

**Chiese cattoliche  
orientali a cui si applica il  
Codice dei Canoni delle  
Chiese Orientali**